

Riforma Biagi. A quattro anni dalla legge una circolare ministeriale detta le istruzioni agli ispettori anche di Inps e Inail

Un freno ai lavori a progetto

Per diciassette attività scatta la presunzione di contratto da dipendenti

Endo De Fusco

A partire dal 1° marzo alcune attività come, per esempio, quelle di commessa, muratore o addetto alle pulizie non potranno più essere svolte, se non in casi particolari con il contratto a progetto. È questo l'indirizzo interpretativo del ministero del Lavoro per gli ispettori, compresi quelli Inps e Inail, contenuti nella circolare n. 4/2008.

Il documento riepiloga, a distanza di quattro anni dalla riforma Biagi, quale deve essere il comportamento degli ispettori rispetto ad alcune tipologie di prestazioni che da anni si pongono al confine tra lavoro autonomo e subordinato.

Il ministero scrive agli ispettori sottolineando come in questi anni l'attività di vigilanza continua a riscontrare una non piena rispondenza dei contratti a progetto avviati da alcune aziende rispetto alla normativa e ai chiarimenti forniti in via amministrativa.

L'uniformità dei comportamenti ispettivi rispetto alla va-

si può limitare a descrivere analiticamente il mero svolgimento della normale attività dell'azienda oppure fare una semplice elencazione del contenuto tipico dell'incarico affidato al collaboratore.

La circolare affronta anche il tema della forma del contratto. Sul punto, anche se la forma scritta è richiesta solo ai fini dell'onere della prova in sede giudiziaria, il personale ispettivo, in mancanza del progetto in forma scritta, dovrà ricondurre il contratto a progetto nell'ambito del rapporto di lavoro subordinato «senza svolgere alcuna ulteriore attività istruttoria».

Un altro aspetto affrontato dalla circolare riguarda il contenuto della prestazione. Viene precisato che una prestazione elementare, ripetitiva e predefinita è assai difficilmente compatibile con un'attività di carattere progettuale, suscettibile di una valutazione in termini di risultato tipica della collaborazione coordinata e continuativa nella modalità a progetto. A questo riguardo, dunque, il ministero ha predisposto a titolo esemplificativo un elenco di attività (si veda la tabella) con riferimento alle quali tutto il personale ispettivo dovrà ricondurre le forme di collaborazione a progetto nell'ambito del lavoro subordinato a meno che non sia palese l'elemento essenziale di un'autentica e concreta autonomia nell'esecuzione dell'attività.

Un altro elemento che verrà tenuto sotto controllo dagli ispettori sarà il criterio di determinazione del compenso. La circolare fa presente che le parti non possono prevedere un criterio che sia esclusivamente legato al tempo della prestazione.

La circolare intende, dunque, dare una svolta alle forme improprie di collaborazione a progetto. Per la prima volta in sede amministrativa viene operata sostanzialmente una presunzione assoluta sulle attività che non possono essere svolte in forma autonoma. Anche se la

giurisprudenza di legittimità ammette che ogni tipologia di attività può essere svolta in modo autonomo o subordinato. Tuttavia, l'azione ispettiva del ministero non sembra pregiudicare questo diritto in quanto indica solo una strategia ispettiva da intraprendere facendo salva (come era scontato che fosse) la tutela giudiziaria per le imprese che rivendicano l'autonomia del rapporto. Se da un lato le rigide posizioni ministeriali possono fornire maggiore uniformità all'azione ispettiva, dall'altro è inevitabile che aumenti il contenzioso. L'azione di controllo partirà il 1° marzo dopo un adeguato periodo di informazione agli ispettori.

VINCOLI RAFFORZATI

Vietato alle parti concordare un compenso a tempo
Obbligatorio l'accordo in forma scritta

lutazione della legittimità di alcune tipologie contrattuali è un elemento indispensabile per l'equità tra imprese. È necessario, quindi, che l'utilizzo del lavoro coordinato e continuativo sia limitato alle prestazioni che siano genuinamente autonome perché definite in funzione di un risultato predeterminato che le caratterizza e ne delimita l'ambito di svolgimento.

Il progetto - secondo il ministero - deve essere specifico e non può totalmente coincidere con l'attività principale o accessoria dell'impresa come risultante dall'oggetto sociale. Il progetto deve, dunque, caratterizzare l'attività da avviare: non ci



Le attività sotto esame

L'elenco del ministero del Lavoro

- | | |
|---|--|
| ■ Addetti alla distribuzione di bollette o alla consegna di giornali, riviste ed elenchi telefonici | ■ Estetiste e parrucchieri |
| ■ Addetti alle agenzie ippiche | ■ Facchini |
| ■ Addetti alle pulizie | ■ Istruttori di autoscuola |
| ■ Autisti e autotrasportatori | ■ Letturisti di contatori |
| ■ Babysitter e badanti | ■ Manutentori |
| ■ Baristi e camerieri | ■ Muratori e qualifiche operaie dell'edilizia |
| ■ Commessi e addetti alle vendite | ■ Piloti e assistenti di volo |
| ■ Custodi e portieri | ■ Prestatori di manodopera nel settore agricolo |
| | ■ Addetti alle attività di segreteria e terminalisti |

I principali chiarimenti

Il progetto

- Per il Ministero il progetto va specificato e non può coincidere totalmente con l'attività principale o accessoria dell'impresa. Quindi non ci si può limitare a descrivere analiticamente l'attività dell'azienda o fare un elenco del contenuto dell'incarico del collaboratore

La forma

- Il personale ispettivo, in

manca del progetto in forma scritta, dovrà ricondurre il contratto a progetto nell'ambito del rapporto di lavoro subordinato senza svolgere alcuna ulteriore attività istruttoria

Il compenso

- Nella determinazione del compenso le parti non possono prevedere un criterio che sia legato esclusivamente al tempo della prestazione

Il riscatto della laurea

Le indicazioni del ministero del Lavoro

FRANCESCA, 25 ANNI, NEOLAUREATA IN CERCA DI LAVORO

Ieri	Dal 1° gennaio 2008
● Avrebbe dovuto attendere il lavoro per chiedere il riscatto	● Può chiedere il riscatto senza attendere il lavoro
● Pagava un contributo, commisurato al suo reddito, in 5 anni con interessi	● Paga un contributo fisso per ogni anno riscattato, in 10 anni senza interessi
● Il riscatto sarebbe stato utile solo ai fini dell'importo della pensione	● Il riscatto è valido ai fini dell'importo della pensione e dell'anzianità contributiva (raggiunge prima il requisito per la pensione)
● Solo Francesca avrebbe potuto utilizzare fiscalmente il contributo pagato	● Il contributo pagato può essere utilizzato fiscalmente da Francesca o dai suoi genitori (detrazione del 19%)